

CONFRAGRICOLTURA – FAQ ECOSHEMA 5

Ecoschema 5: N° 1- È possibile condurre la superficie a seminativo di un'azienda in parte aderendo all'ECO4 e in parte all'ECO5?

Sì, è possibile aderire con parte della superficie aziendale a seminativi all'ECO4 e con altra parte della superficie aziendale a seminativi all'ECO5.

Ecoschema 5: N° 2- È prevista una soglia massima per l'adesione all'ECO5?

No, non è prevista nessuna soglia massima di superficie. È, invece, fissata una soglia minima di accesso, sia per le colture arboree che per quelle a seminativo, disciplinata all'art. 21 del DM pagamenti diretti del 23 dicembre 2022 e cioè una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri.

Ecoschema 5: N°3- Si può aderire all'ecoschema con più superfici a seminativo all'interno della stessa azienda?

Sì, è possibile purché siano sempre rispettate le condizioni minime di accesso all'ecoschema (dimensione minima, larghezza minima, eventuale fascia di rispetto, etc.) e purché si rispettino ovviamente gli impegni previsti dall'ecoschema

Ecoschema 5: N°4- Le superfici boschive sono ammesse all'ecoschema 5?

No, il bosco non è ammesso in quanto non rientra tra le superfici ammissibili per il primo pilastro, di cui gli ecoschemi fanno parte. Inoltre, non sono ammesse a ECO5 le coltivazioni arboree permanenti specializzate di tipologia forestale.

Ecoschema 5: N°5- Sono ammesse a ECO5 tutte le colture permanenti in generale oppure solo le colture arboree?

Sono ammesse solo le colture arboree

Ecoschema 5: N°6- Come si possono rispettare i 20 metri di larghezza nelle interfile delle colture arboree?

Nelle superfici arboree la larghezza minima di 20 metri comprende la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma.

Ecoschema 5: N°7- Nel caso di superfici non perfettamente omogenee, il rispetto dei 20 metri di larghezza minima può essere valutato in termini medi? Per esempio, rispetta le condizioni un campo che ha una larghezza di 22 metri nella parte superiore e di 18 metri nella parte inferiore, con una media pertanto di 20 metri?

L'ecoschema prevede che la larghezza minima della superficie sia di 20 metri, ovvero che nel punto più stretto il poligono dedicato all'ecoschema non possa essere largo meno di 20 metri. Pertanto, l'esempio indicato non rispetta le condizioni previste.

Ecoschema 5: N°8- Ai fini dell'accesso all'ecoschema le piante di interesse apistico devono essere in campo già dal 1° marzo?

Non necessariamente, in ogni caso la semina deve essere effettuata in un periodo tale da garantire che la germinazione e il completamento della fioritura avvengano nel periodo indicato dell'impegno, ossia tra il 1° marzo e il 30 settembre

Ecoschema 5: N°9- Ammesso che sia possibile procedere alla semina del miscuglio anche dopo il 1° marzo, esiste in ogni caso un limite massimo entro cui provvedere alla semina?

No, non è indicato un limite di tempo massimo entro cui procedere alla semina; in ogni caso la semina deve essere effettuata in un periodo tale da garantire che la germinazione e il completamento della fioritura avvengano nel periodo indicato dell'impegno, ossia tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Ecoschema 5: N°10- Se il completamento della fioritura avviene prima del 30 settembre, è possibile effettuare le operazioni di sfalcio, trinciatura e sfibratura delle piante?

No, il divieto di sfalcio, trinciatura e sfibratura delle piante di interesse apistico vale per tutto il periodo che va dalla germinazione al completamento della fioritura come indicato dal DM pagamenti diretti, quindi compreso tra il periodo 1° marzo – 30 settembre, a prescindere dall'effettivo ciclo germinazione-completamento della fioritura che avviene in campo

Ecoschema 5: N°11- Posto che l'eco-schema 5 vieta operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo tra il 1° marzo e il 30 settembre, si evidenzia il forte rischio che nei mesi estivi si vada incontro a incendi. Sono previste delle deroghe per ovviare a questo?

Ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", Regioni e Province autonome e altri Enti territoriali già prevedono al riguardo disposizioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, tra cui l'obbligo di realizzazione di fasce antincendio.

Ecoschema 5: N°12- Terminato il periodo di fioritura, dal 1° di ottobre, è possibile effettuare il sovescio di queste colture?

Sì, è possibile.

Ecoschema 5: N°13- L'articolo 21 comma 2 lettera d) del DM pagamenti diretti del 23 dicembre 2022 prevede l'impegno a "non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata". Cosa è da intendersi per tecniche di difesa integrata? È necessario ottenere la certificazione? Come viene effettuato il controllo?

Occorre rispettare quanto previsto nei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata con riferimento alla sezione difesa fitosanitaria, fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (relativamente alla quale deve essere comunque rispettato quanto previsto dal PAN). Non è richiesta la certificazione. I controlli si baseranno sul registro aziendale delle operazioni colturali.

Ecoschema 5: N° 14- Nella composizione del miscuglio utilizzato per l'ecoschema 5 ci sono delle tolleranze se sono presenti essenze non riportate nell'elenco fornito? Se il miscuglio è composto da essenze mellifere presenti nell'allegato ed essenze diverse ma in percentuale molto bassa sotto il 10%, possono inficiare l'adesione al percepimento del premio?

Nel miscuglio non possono essere presenti specie diverse da quelle elencate nell'allegato IX del DM pagamenti diretti del 23 dicembre 2022.

Ecoschema 5: N°15- L'ecoschema prevede il mantenimento di una copertura con piante di interesse apistico spontanee o seminate. Nel caso di copertura spontanea cosa deve fare l'agricoltore se oltre alle specie previste dall'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22 sono presenti in campo anche altre specie non inserite nel suddetto allegato?

Nel caso di copertura spontanea, dove siano presenti anche specie NON di interesse apistico, è possibile accedere all'ecoschema 5 intervenendo con il controllo esclusivamente meccanico o manuale delle specie non di interesse apistico.

Ecoschema 5: N°16- Per miscuglio si intende anche la presenza di due sole specie contenute nell'allegato IX del DM pagamenti diretti del 23 dicembre 2022?

Sì.

Ecoschema 5: N° 17- Qualora non dovessero essere disponibili miscugli/semi BIO di piante di interesse apistico, l'azienda potrebbe chiedere la deroga anche per tali colture?

L'azienda biologica può fare richiesta di deroga seguendo le procedure previste dalle norme in vigore.

Ecoschema 5: N°18- Se il miscuglio di interesse apistico è composto da colture pluriennali, è necessario riseminare tutti gli anni per poter continuare ad aderire all'ecoschema, oppure si può aderire fino a quando le colture restano in campo?

L'ecoschema ammette il pagamento per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico spontanee o seminate, pertanto non obbliga alla semina annuale. In caso di miscuglio di colture pluriennali, si può pertanto aderire all'ecoschema facendo domanda annualmente senza bisogno di risemina, purché si rispettino in ogni caso gli impegni previsti dall'ecoschema.

Ecoschema 5: N°19- È possibile creare il miscuglio con semi diversi che il beneficiario provvede a miscelare autonomamente?

Sì, purché appartengano alle specie elencate nell'allegato IX del DM pagamenti diretti del 23 dicembre 2022

Ecoschema 5: N° 20- È prevista una densità di semina delle specie di interesse apistico?

No, non è disciplinata una densità di semina ma devono comunque essere rispettati tutti gli impegni previsti dall'ecoschema.

Ecoschema 5: N° 21- Per quale motivo la Facelia è stata esclusa dall'elenco previsto all'allegato IX del DM pagamenti diretti del 23 dicembre 2022, nonostante sia presente in molti miscugli già utilizzati dagli agricoltori e sia molto usata nel settore apistico?

La Facelia non è stata inserita nell'elenco dell'allegato IX del DM pagamenti diretti del 23 dicembre 2022 a seguito di richieste pervenute da diversi soggetti, anche istituzionali e territoriali, i quali hanno evidenziato, come confermato da istituzioni scientifiche, che la specie è potenzialmente dannosa per gli ecosistemi e la biodiversità se utilizzata su larga scala

Ecoschema 5: N° 22- Alcune colture di interesse apistico da coltivare per beneficiare dell'ecoschema 5 sono leguminose: se sulle superfici dell'eco-schema sono presenti solo miscugli di leguminose è possibile richiedere anche il premio accoppiato previsto per le colture proteiche?

No. L'ecoschema 5 è un intervento con colture a perdere, mentre l'intervento del Piano Strategico "PD 06 - CIS(09) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche - Leguminose eccetto soia", è riferito a un utilizzo produttivo delle colture.

Ecoschema 5: N°23- Dopo il 30 settembre i miscugli di interesse apistico possono essere raccolti oppure pascolati?

No, l'ecoschema 5 prevede un pagamento per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico a perdere, pertanto, le stesse non possono essere né raccolte né pascolate. Non sono ammesse finalità produttive.

Ecoschema 5: N°24- Per accedere all'ecoschema il beneficiario deve possedere dei titoli?

Sì, l'ecoschema 5 è l'unico ecoschema per il quale il beneficiario deve necessariamente percepire il sostegno di base al reddito. Tuttavia, non è necessario che il beneficiario riceva i pagamenti del

sostegno di base al reddito su tutti gli ettari per i quali richiede l'ecoschema 5. In sostanza, è richiesto almeno un titolo.

Ecoschema 5: N° 25- Si chiede se la fascia di rispetto rientri nel calcolo della larghezza minima di 20 metri?

No, i 20 metri non includono la fascia di rispetto.

Ecoschema 5: N°26- La fascia di rispetto deve essere non coltivata? Oppure inerbita?

La fascia di rispetto deve essere lasciata incolta e non inerbita. Si ricorda che la fascia di rispetto è ammissibile al pagamento.

Ecoschema 5: N° 27- Nel caso in cui la superficie oggetto dell'ecoschema 5 confini con un bosco, la fascia di rispetto deve comunque essere realizzata?

No, poiché la fascia di rispetto è funzionale a impedire il cosiddetto effetto "trappola" e quindi serve da "tampono" a erbicidi e altri prodotti fitosanitari; in caso di adiacenza a un bosco, dove è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari, non è necessaria la realizzazione della fascia di rispetto

Ecoschema 5: N° 28- Per accedere all'ecoschema 5 è necessario rispettare la norma di condizionalità BCAA 7?

No. Dal momento che, come noto, nel 2023 l'Italia ha deciso di applicare la deroga alla norma BCAA 7 e primo requisito della BCAA 8 (relativo al 4% della superficie a seminativi da lasciare a riposo o a superfici o elementi non produttivi). Non essendo la norma relativa alla BCAA 7 (rotazione dei seminativi) una norma pertinente per l'intervento relativo all'ECO5, non è necessario rispettarla ed è quindi possibile avvalersi della deroga in questione limitatamente alla BCAA 7. Infatti, come indicato nella FAQ n. 29, per accedere a ECO5 occorre, invece, rispettare la BCAA 8.

Ecoschema 5: N° 29- Per accedere all'ecoschema 5 è necessario rispettare la norma di condizionalità BCAA 8?

Sì, è necessario rispettare la BCAA 8 dal momento che è una norma pertinente per l'ECO5 (come indicato nella tabella a seguire) e pertanto non è possibile avvalersi della deroga prevista per il 2023 al primo requisito della BCAA 8 (4% della superficie a seminativi da lasciare a riposo o a superfici o elementi non produttivi). La BCAA 8, deve essere rispettata solo sulla superficie a seminativi oggetto di impegno a ECO5, e NON su tutta la superficie aziendale. Inoltre, per le superfici a seminativi impegnate a ECO5 il mantenimento delle piante di interesse apistico non produttive consentirà di rispettare l'obbligo di osservanza del primo requisito della norma BCAA 8, che di fatto è assolto quindi ipso facto.

Ecoschema 5: N° 30- Se dispongo di un'azienda di 100 ettari a seminativi, posso vincolarla completamente a ecoschema 5? Opp

Sì, posso impegnare i 100 ettari di seminativi totalmente a ECO5 e assolvere ipso facto al primo requisito della BCAA 8 (relativo al 4% della superficie a seminativi da lasciare a riposo o a superfici o elementi non produttivi).

Ecoschema 5: N° 31- Il Piano Strategico prevede che il pagamento per l'Ecoschema 5 e quello per l'agricoltura biologica siano cumulabili. Considerato che la superficie con copertura di specie di interesse apistico nell'ecoschema 5 è a perdere, in che modo è possibile cumulare i due interventi?

La cumulabilità tra ECO5 e l'intervento sul biologico dello sviluppo rurale (SRA29) è possibile solo con le superfici investite a colture arboree in quanto l'ecoschema remunera gli impegni relativi alla copertura erbacea mentre l'intervento SRA 29, remunera gli impegni relativi alla coltura arborea. Pertanto, la cumulabilità non sussiste per i seminativi in quanto ECO5 remunera superfici con specie a perdere, quindi con scopi non produttivi, che si configurano come terreni a riposo,

mentre l'intervento sul biologico dello sviluppo rurale prevede che l'intervento in questione non si applichi ai terreni a riposo.

Ecoschema 5: N° 32- Si possono cumulare i pagamenti dell'eco-schema 4 con quelli dell'eco-schema 5, ovviamente sulle superfici a seminativo? Se sì, la superficie occupata da specie di interesse apistico può essere la stessa per i due anni di impegno dell'eco-schema 4 (avvicendamento almeno biennale) oppure deve essere sottoposta ad avvicendamento anch'essa?

Sì, ma la possibilità di cumulare i pagamenti di ECO4 con quelli di ECO5 vale solo per le superfici a riposo; per cui le superfici a riposo mantenute con una copertura dedicata con piante di interesse apistico ai fini di ECO5 possono accedere anche a ECO4 (rispettandone ovviamente i relativi impegni). Di seguito si riporta un prospetto con le principali caratteristiche dell'ecoschema 5 relativo come noto al pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

ECOSHEMA 5	
Cumulabilità con altri ecoschemi	Con riferimento alle <u>arboree</u> è cumulabile con ECO3. <u>Non è cumulabile con ECO2.</u> Con riferimento ai <u>seminativi</u> è cumulabile con ECO4.
Titoli	<u>È necessario possedere titoli</u> per aderire all'ECO5. Tuttavia, non è necessario che il beneficiario riceva i pagamenti del sostegno di base al reddito su tutti gli ettari per i quali richiede l'ecoschema 5. In sostanza, è richiesto almeno un titolo.
BCAA e CGO pertinenti	BCAA 6 – Copertura minima del suolo, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.

	BCAA 8 – Percentuale minima del 4 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola destinata a superfici o elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase.
Beneficiari	Agricoltori in attività e Gruppi di agricoltori in attività.